

Deliberazione di Giunta Regionale n.1483 del 21 novembre 2008

" PSR 2007 - 2013 e L.R. n. 22/2004: approvazione modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale".

VISTA la legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 "disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale", integrata dall'articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)";

VISTI i seguenti provvedimenti:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- il Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 che all'art. 15 comma 2 stabilisce che gli organismi prestatori di servizi di consulenza devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenza;
- il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e con il quale è stato istituito il sistema di consulenza;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 - Parte seconda - del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

CONSIDERATO che la Regione Liguria:

- ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 6 della L.R. n. 22/2004, può affidare tramite convenzione, le attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 5 della medesima legge ai soggetti abilitati ed in possesso degli idonei requisiti qualitativi, denominati soggetti terzi intermediari;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 22/04, definisce nell'ambito dello Strumento Operativo Agricolo Regionale (SOAR), che rappresenta lo strumento di attuazione dei servizi di sviluppo agricolo, gli standard di qualità che devono possedere i soggetti terzi intermediari;

ATTESO che in attuazione dello Strumento Operativo Agricolo Regionale 2006 - 2007, approvato con la DGR n. 1598 del 16 dicembre 2005, si è provveduto a costituire un sistema di servizi rivolto esclusivamente alle imprese agricole;

CONSIDERATO che anche nel PSR sono state introdotte misure per il finanziamento di attività per la fornitura di servizi di consulenza, dimostrazione e formazione;

ATTESO che nell'ambito del PSR:

- le attività finanziabili sono destinate anche al settore forestale, per il quale ad oggi non è ancora stato costituito un sistema organizzato di servizi analogo a quello agricolo;
- i soggetti abilitati a fornire tali servizi devono essere in possesso di idonei requisiti qualitativi;

RICHIAMATA la DGR n. 734 del 27/6/2008 con la quale è stato approvato lo Strumento Operativo Agricolo Regionale 2008 - 2009;

CONSIDERATO che nel citato SOAR 2008 – 2009 si è stabilito di rimandare ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale la definizione dei requisiti e delle modalità di riconoscimento dei soggetti attuatori, di seguito denominati “Prestatori di servizi” al fine di renderle omogenee sia per il comparto agricolo che forestale e nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e regionali già richiamate;

ATTESO che in attuazione del SOAR è pertanto necessario:

- ridefinire le modalità per il riconoscimento dei soggetti terzi intermediari, ridenominati “Prestatori di servizi”, in modo tale da adeguarle alle disposizioni vigenti regionali e comunitarie;
- individuare i requisiti dei “Prestatori di servizi”, comuni sia per il comparto agricolo sia per quello forestale;
- procedere ad una selezione in base ad una procedura di evidenza pubblica.

CONSIDERATO che la Regione con il presente provvedimento intende:

- disciplinare il sistema regionale dei soggetti abilitati a fornire i servizi di formazione, dimostrazione e consulenza alle aziende agricole e forestali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2004, dal SOAR, dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
- definire i requisiti organizzativi e professionali necessari ed individuare gli obblighi, le incompatibilità e le modalità di riconoscimento dei “Prestatori di servizi” in materia agricola e forestale.

CONSIDERATO inoltre che i soggetti abilitati a fornire i servizi di cui sopra, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, vengono iscritti in apposito elenco regionale distinto in due sezioni: agricola e forestale;

RITENUTO pertanto approvare le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Prestatori di Servizi, secondo il documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria;

RITENUTO inoltre di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole ad emanare ulteriori specificazioni applicative di dettaglio nonché modifiche e integrazioni alla modulistica allegata;

ATTESO che i “Prestatori di servizi” abilitati in materia agroforestali possono candidarsi a partecipare ai Bandi per la presentazione di progetti finanziati con risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di servizi alle imprese agricole e/o forestale, in particolare nell’ambito delle attività di cui all’art. 5, lettera d) della L.R. n. 22/2004 nonché del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013 e specificatamente per le misure 111, 114, 331;

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Antincendio Boschivo e Protezione Civile

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei prestatori di servizi in attuazione della L.R. n. 22/04 e del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, specificati nel documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria.
2. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole ad emanare ulteriori specificazioni applicative di dettaglio nonché modifiche e integrazioni alla modulistica allegata.
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.